

ACCORDO-QUADRO

tra

l'Università degli Studi di Ferrara (di seguito "Università"), con sede legale in Ferrara, 44121, Via L. Ariosto n. 35, P. IVA n. 00434690384 e C.F. n. 80007370382, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Laura Ramaciotti, autorizzato alla firma del presente atto

e

la Fondazione di Religione e di Culto Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, IRCCS (di seguito "IRCCS"), con sede legale in Viale Cappuccini s.c., 71013 – San Giovanni Rotondo (FG), P. IVA e C.F. n. 00138660717 legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Gino Gumirato, autorizzato alla firma in forza della carica;

di seguito, singolarmente, anche "Parte" ed "Ente" e, congiuntamente, "Parti" ed "Enti"

PREMESSO CHE

- a) l'IRCCS è stato riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. del 16 Luglio 1991, confermato con D.M. in data 17 Aprile 2020 e modificato con D.M. 25 Ottobre 2023 con le nuove aree tematiche di Diagnostica, Neurologia e Oncologia;
- b) lo stesso IRCCS svolge attività di ricerca scientifica nelle suddette discipline di riconoscimento, nell'adempimento della missione di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- c) l'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale si articoli nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, fra cui le Università, "*sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni*";
- d) l'Università, istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica e della formazione e trasmissione critica del sapere, opera per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 1, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori;
- e) l'art. 1, comma 13, della Legge n. 230/2005 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, con oneri posti a carico dei medesimi, per realizzare progetti di ricerca affidati a ricercatori universitari;
- f) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l'apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori universitari, ai loro doveri istituzionali di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 230/2005;
- g) a tale fine le Parti si propongono d'istituire una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

- h) attraverso la *Piattaforma* l'Università e l'IRCCS sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione e dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS e degli Organi di Governo dell'Università, nell'ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
- i) l'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra IRCCS e Università intende attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

PRECISATO CHE

- a) per “ricercatore” dell'Università s'intendono professori e ricercatori e tecnici dell'Università;
- b) per “ricercatore” dell'IRCCS s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell'IRCCS di cui al CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
- c) la presente Convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l'IRCCS e l'Università valevole anche ai sensi dell'art. 12 bis, comma 6, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e finalizzato altresì a definire le condizioni per l'eventuale stipula di convenzioni specifiche ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l'espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra parte e viceversa; non sono considerati trasferimenti finanziari tra le parti le valorizzazioni del costo per personale ai fini della partecipazione a bandi di ricerca o a richieste di finanziamento per la ricerca o al cofinanziamento di borse di studio con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la *Piattaforma congiunta integrata* di cui al presente Accordo. Eventuali cofinanziamenti di borse di studio saranno disciplinati con appositi accordi attuativi;
- d) le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
- e) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo – nell'ambito della prevista durata – nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- f) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro

1.1 Il presente Accordo, è attuato attraverso la costituzione presso l'IRCCS di una “*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università*”, di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*.

1.2. La *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca.

1.3. La *Piattaforma* ha la finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare le parti sono impegnate:

- a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
- c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- d) ad attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza dell'Università.

L'avvio delle suddette azioni sarà regolato da specifici accordi attuativi.

1.4. Le Parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell'IRCCS [**Allegato 1**] per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

- a) Neurologia;
- b) Oncologia;
- c) Diagnostica.

Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 3.

1.5. Le Parti concordano nell'individuare la *Piattaforma* come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art.6 commi 6 e 7.

Ai sensi del D.I. 402/2017, per le Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso medico è necessario prevedere la stipula di due tipologie alternative di convenzione:

- per l'inserimento delle UU.OO. dell'IRCCS nelle reti formative;
- per lo svolgimento di periodi di frequenza al di fuori della rete formativa.

Analoghe tipologie di convenzione devono essere previste anche per le Scuole di Specializzazione sanitarie ad accesso non medico, ai sensi del D.I. 716/2016.

1.6. Università e IRCCS, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, tecnici, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.

1.7. La *Piattaforma* è composta dall'insieme dei ricercatori IRCCS e universitari, nonché dei laboratori di ricerca condivisi, indicati nelle **Tabelle 1a-b-c** allegate; i relativi spazi, attrezzature e personale tecnico-amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo dell'Università, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Le attività di ricerca della *Piattaforma* si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR); ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca, la *Piattaforma* si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell'ambito di ciascuna Sezione

possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di comune accordo dai Referenti di cui all'art. 3.

1.8. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e dell'Università, coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro, di attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS di cui alle **Tabelle 1a-b** e di proprietà dell'Università di cui alla **Tabella 1c**, nonché dei laboratori di cui alla **Tabella 2** restano a carico, rispettivamente, dell'IRCCS e dell'Università. Le attrezzature allocate presso la *Piattaforma* nell'ambito dell'Accordo-quadro rimarranno comunque di proprietà dell'IRCCS e dell'Università che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'Ente ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'Ente proprietario delle attrezzature.

1.9. Le UOR a direzione IRCCS facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.a**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.

1.10. Le UOR a direzione universitaria facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.b**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.

1.11. Con successivo accordo integrativo, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, le Parti potranno individuare i laboratori di proprietà dell'Università che possono essere accreditati presso l'IRCCS al fine di partecipare alla *Piattaforma*, allo stesso titolo dei laboratori di cui al precedente punto 1.10.

Art. 2 – Direttore Scientifico dell'IRCCS

2.1. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS pro tempore è garante nei confronti del Ministero della Salute e degli Enti firmatari del presente Accordo circa le attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.

2.2. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS pro tempore esercita la propria funzione istituzionale d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della *Piattaforma*, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Referenti

3.1. Referenti generali dell'Università e dell'IRCCS per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e, comunque, delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni sono, rispettivamente, il Rettore (o un suo delegato) e il legale rappresentante dell'IRCCS (o un suo delegato) d'intesa con il Direttore Scientifico.

3.2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo, il Rettore dell'Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori di ciascuno dei Dipartimenti interessati", mentre l'IRCCS designa il proprio Direttore Scientifico.

3.3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore Scientifico dell'IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell'Università e dell'IRCCS l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

4.1. Ai fini del presente Accordo-quadro l'IRCCS s'impegna:

- a) ad ospitare presso la *Piattaforma* il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'Università di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, previa intesa tra Direttore Scientifico dell'IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato/a, l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella **Tabella 1 a-b-c**;
- f) a sostenere i costi generali della struttura presente presso l'IRCCS.

4.2. Ai fini del presente Accordo-quadro l'Università s'impegna:

- a) ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e il Direttore Scientifico dell'IRCCS;
- b) a finanziare, attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
- c) a promuovere l'organizzazione, anche presso l'IRCCS, di corsi di studio universitari e di formazione alla ricerca di comune interesse;
- d) a garantire, su richiesta del Direttore Scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
- e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;
- f) a consentire, su richiesta del Direttore Scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l'attivazione di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa finanziate dall'IRCCS e l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione sulla base dei criteri e delle procedure previsti per legge. Per l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione in qualità di specializzandi, può essere prevista l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto a quelli statali e regionali, finanziati dall'IRCCS. In tal caso, è necessario prevedere la stipula di uno specifico accordo tra l'Università e l'IRCCS.

4.3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella *Piattaforma*, si applicheranno i seguenti criteri:

- a) se l'Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come P.I. da un ricercatore universitario e gestito dalla stessa Università, che prevederà la partecipazione dell'IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla *Piattaforma* in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
- b) se l'IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione dell'Università come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale universitario assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;
- c) se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell'Ente per il quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli;
- d) se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella *Piattaforma*; in caso di mancato accordo, l'IRCCS e l'Università

resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.

Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l'altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla *Piattaforma* e consorziandosi con altri soggetti.

Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

5.1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i rispettivi Laboratori, indicati nelle **Tabelle 1 a-b-c**, che riportano la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Unità Operative di Ricerca-UOR, indicando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS o dell'Università.

5.2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.

5.3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

6.1. I ricercatori dell'Università, inclusi nelle **Tabelle 1 a-b** al momento della stipulazione del presente Accordo, e nella **Tabella 1c** quando sarà stipulato l'accordo integrativo di cui all'art. 11, comma 11, nonché gli altri ricercatori universitari che aderiranno successivamente, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore Scientifico dell'IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la *Piattaforma*, in adempimento al proprio dovere istituzionale di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 230/2005, **fermi restando i loro obblighi relativi alle attività didattiche, di ricerca/istituzionali e alla partecipazione agli organi collegiali accademici**. Tale personale sarà inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. In particolare, la partecipazione alla *Piattaforma* *esclude l'affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dall'Università e dall'IRCCS firmatari del presente accordo* e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgvo. n. 502/1992. L'Università resta comunque libera di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'IRCCS non partecipi; allo stesso modo l'IRCCS resta libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'Università non partecipi.

6.2. Le Unità operative di ricerca a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori universitari, facenti parte della *Piattaforma*, sono indicate nella **Tabella 1a**, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. Le Unità operative di ricerca a direzione universitaria, facenti parte della *Piattaforma*, sono indicate nelle **Tabelle 1b e 1c**, con i relativi ricercatori universitari responsabili. L'attività di ricerca svolta presso la *Piattaforma* deve essere rendicontata dai ricercatori universitari ai fini dell'assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni dell'Ateneo e deve rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dall'Università.

6.3. Il Direttore Scientifico dell'IRCCS, sentito il Referente universitario di cui all'art. 3, comma 2, potrà individuare per il personale universitario di cui al precedente punto 6.1 specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.

6.4. Nell'ambito degli obiettivi definiti ai sensi del paragrafo precedente, l'IRCCS individuerà i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto sia correlato all'erogazione di premialità economiche, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della Legge 4 novembre 2005 n. 230. La corresponsione di tale compenso aggiuntivo avverrà sulla base di specifici accordi Università-IRCCS, tenuto conto di quanto previsto dall'art 1 comma 13 della Legge 230/2005 e dall'art. 53, comma 11 con riferimento al comma 6 lettera f-bis del D. Lgs. 165/2001.

6.5. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.

6.6. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca dell'Università; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS. La frequenza degli specializzandi potrà avvenire esclusivamente previa stipula di apposita convenzione tra l'IRCCS e la/e singola/e Scuola/e di Specializzazione, finalizzata all'inserimento di UU.OO. dell'IRCCS nella rete formativa.

6.7. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione, in relazione a quanto consentito dalla normativa vigente; il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le strutture di ricerca o cliniche dell'IRCCS.

Ove un ricercatore dell'IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o, almeno, tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione, lo stesso verrà iscritto in sovrannumero alla Scuola di Specializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti per legge e diverrà automaticamente partecipante alle attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione. L'Università si impegna a collaborare con l'IRCCS all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi da 423 a 444 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

L'IRCCS e l'Università possono, altresì, concorrere al cofinanziamento di borse di studio, di posizioni di Dottorato di ricerca e di posizioni di ricercatore a tempo determinato e segnatamente di ricercatore universitario di tipo A, con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la *Piattaforma congiunta integrata* di cui al presente Accordo; per le posizioni suddette non sono utilizzabili i fondi del Ministero della Salute destinati agli IRCCS. L'IRCCS e l'Università possono altresì prevedere, mediante specifico accordo attuativo, di proporre all'accreditamento un Corso di Dottorato in forma associata prevedendo specifiche posizioni riservate a ricercatori dell'IRCCS con mantenimento di stipendio.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS

7.1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusiva alle attività della *Piattaforma* il personale universitario afferente ai Dipartimenti universitari/Sezioni/laboratori indicati nella **Tabella 2**, il cui elenco viene annualmente aggiornato; tale personale e le relative strutture dipartimentali non sono considerati ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS.

7.2. Altro personale universitario, oltre quello individuato nella **Tabella 2**, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 comma 4 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'IRCCS. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma

8.1. Il personale IRCCS individuato nelle **Tabelle 1 a-b-c** partecipante alla *Piattaforma* svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

8.2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore Scientifico dell'IRCCS, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.

8.3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta del Direttore Scientifico dell'IRCCS.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione

9.1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali che potranno essere trattati con supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti operano, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Qualora si rendano necessari trattamenti congiunti di dati personali, ovvero trasferimenti di dati tra le Parti, queste si impegnano a disciplinare tali trattamenti mediante specifici accordi, volti a definire i rispettivi ruoli e responsabilità, inclusi i casi di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR o di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dalla applicabile disciplina in materia di trattamento di dati personali;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la conformità del trattamento al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14.

Le Parti devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

I dati di contatto dei titolari del trattamento dei dati personali sono:

- per l'Università, privacy@unife.it, ateneo@pec.unife.it;
- per l'IRCCS, privacy@operapadrepio.it (contatto del DPO).

9.2. Le Parti, nell'ambito della rispettiva autonomia, si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti.

9.3. L'Università dichiara di aver preso visione del modello organizzativo 231 dell'IRCCS e pubblicato sul Sito Web <https://operapadrepio.it/it/chi-siamo/organizzazione/modello-231-e-codice-etico>.

9.4. L'IRCCS dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e di quelle contenute nella sezione Anticorruzione e Trasparenza prevista all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottati dall'Università e pubblicati nel portale istituzionale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

9.5. Entrambe le Parti dichiarano di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

9.6. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, l'IRCCS rilascia all'Università dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti dell'Università in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

9.7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) radioprotezione (D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.) e assicurazione

10.1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alle **Tabelle 1 a-b** e l'Università relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alla **Tabella 1c** e ai Dipartimenti indicati nella **Tabella 2**.

10.2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti). Per le frequenze degli specializzandi in strutture inserite nelle reti formative delle Scuole di Specializzazione tramite apposita convenzione, l'Azienda ospitante (IRCCS) garantisce le coperture assicurative RCT, rischi professionali e infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Per le frequenze di strutture al di fuori della rete formativa, regolate da apposite convenzioni, le suddette coperture assicurative possono eventualmente essere a carico del singolo specializzando. In entrambi i casi, resta a carico dello specializzando la copertura per colpa grave. Il riferimento normativo è l'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 368/1999.

10.3. La valutazione dei rischi, le relative misure di prevenzione protezione e la sorveglianza sanitaria sono assicurate dalle parti nei confronti del proprio personale e di quello ospitato previo coordinamento tra i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

10.4. Le parti si fanno garanti dell'erogazione al proprio personale della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: la formazione specifica e il relativo addestramento saranno erogate e/o integrate ai lavoratori dall'ente ospitante sulla base delle attività effettivamente svolte presso le loro strutture dai lavoratori ospitati e dei loro rischi specifici.

10.5. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione comporti un rischio specifico da esposizione ad radiazioni ionizzanti, le parti si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento per ottemperare agli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento, il D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 112, 113 e 115 ove applicabili, per ciò che riguarda formazione, informazione, sorveglianza fisica e sanitaria.

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

11.1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di *Autorship*. Le Parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità

scientifica. L'ordine degli autori verranno concordati in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale e industriale.

11.2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito della *Piattaforma* dal personale dell'Università affiliato all'IRCCS con rapporto di esclusività IRCCS-Università di cui all'art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione (Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione e Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è "Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione e Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna".

11.3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione *standard* dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è "Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza".

11.4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della *Piattaforma*, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'*Open Access*, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'*Open Data*, impegnando gli autori a mettere a disposizione secondo i principi FAIR i dati emergenti dallo studio opportunamente anonimizzati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca e comunque sempre previa tutela dei risultati ottenuti sulla base della normativa vigente in tema di proprietà industriale.

11.5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della *Piattaforma* verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della *Piattaforma*, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti.

11.6. Le Parti s'impegnano a coordinare con successivi accordi le procedure determinazione delle quote di contitolarità, la protezione e la valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale/industriale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.

11.7. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Art. 12 Riservatezza

12.1 Ai fini del presente accordo, sono definite *Informazioni Confidenziali* tutte le informazioni che, attraverso qualsiasi mezzo, supporto o forma, la Parte proprietaria trasmetterà e/o comunicherà alla Parte ricevente, costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da know-how, risultati della ricerca, progetti, modelli, disegni, prototipi, schede tecniche, schede campione, processi tecnici sviluppati dalle Parti e di loro esclusiva titolarità, nonché da ogni altra informazione e documentazione scientifica, tecnica o commerciale di cui sono titolari le Parti ed in ogni caso tutte quelle per le quali una diffusione non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa per gli interessi di una o di entrambe le Parti;

Qualora dette *Informazioni Confidenziali* vengano trasmesse per via orale la Parte proprietaria ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla data di trasmissione orale per trasformarle in forma tangibile identificandole come *Confidenziali*. Rimane inteso che, durante questo periodo di 15 (quindici) giorni, tali informazioni sono comunque da considerarsi *confidenziali*.

12.2. La Parte ricevente tali *Informazioni Confidenziali* si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le *Informazioni Confidenziali* rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.

12.3. Le *Informazioni Confidenziali* non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le *Informazioni Confidenziali* potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le *Informazioni Confidenziali* verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

12.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate *Informazioni Confidenziali* quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

12.5. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: **a)** già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; **b)** sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; **c)** da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Art. 13 – Durata

13.1 L'accordo ha durata di sette anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 14 – Recesso

14.1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante *pec* da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

14.2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 15 - Controversie

15.1 Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.

Art. 16 – Norme di rinvio e norme finali

16.1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.

16.2. La collaborazione del personale universitario con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo dell'Università sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

16.3. Ove i Regolamenti di Ateneo dell'Università prevedano per i ricercatori universitari procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza dell'Università.

16.4. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.

16.5. L'Università prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l'attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell'IRCCS.

16.6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.

16.7. Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il Contratto è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Detta imposta è assolta in modo virtuale da UNIFE, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 rilasciata in data 17 febbraio 2016, che, mediante nota di debito, chiederà all'IRCCS il rimborso del 50% di sua spettanza ai sensi dell'art. 13 - Legge regolatrice e Foro competente.

Ferrara, li

Per l'Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore

San Giovanni Rotondo, li

Per la Fondazione di Religione e di Culto Casa
Sollevio della Sofferenza – Opera di San Pio da
Pietrelcina, IRCCS
Il Direttore Generale

Tabella 1a. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione IRCCS che operano presso laboratori congiunti di proprietà dell'IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari [*indicare il nominativo del responsabile IRCCS UOR; gli altri ricercatori IRCCS e universitari sono indicati successivamente dal Direttore Scientifico, mentre i ricercatori universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

1. Dipartimento Medicina Traslazionale

Unità di Ricerca di Medicina Rigenerativa responsabile Prof.ssa Ornella Parolini
ricercatori universitari Prof.ssa Roberta Piva, Prof. Stefano Volinia
ricercatori IRCCS/co.co.co.

Tabella 1b. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione universitaria che operano presso laboratori congiunti di proprietà dell'IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari [*indicare il nominativo del responsabile universitario UOR; i ricercatori IRCCS o universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

Tabella 1c. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione universitaria presso Dipartimenti universitari con ricercatori a rapporto esclusivo Università-IRCCS (Dipartimenti individuati con successivo accordo ai sensi dell'art. 1, comma 11, stilato con le procedure di cui all'art. 3, comma 1, e relativi ricercatori universitari a rapporto esclusivo Università-IRCCS di cui all'art. 6, comma 1, individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2).

Tabella 2. Strutture universitarie associate alla Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca di Dipartimento universitario/Sezione con l'afferenza di ricercatori universitari e possibile partecipazione alla ricerca del Dipartimento da parte di ricercatori IRCCS [*indicare il nominativo del responsabile universitario UOR; gli altri ricercatori universitari saranno indicati successivamente dal Direttore del Dipartimento o responsabile di Sezione, mentre i ricercatori IRCCS saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Dipartimento universitario]

1. Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna, Università di Ferrara
UOR 1 responsabile Prof. Stefano Volinia

2. Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Università di Ferrara
UOR 2 responsabile Prof.ssa Roberta Piva

[*] **Indicazioni obbligatorie:** indicare il responsabile IRCCS o universitario del Laboratorio/linea di ricerca-UOR; gli altri ricercatori IRCCS o universitari possono essere stabiliti con atti successivi con le procedure di cui agli artt. 6-7-8 e debitamente comunicati al Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, secondo le istruzioni che saranno impartite. Per la **Tabella 1c** e per la **Tabella 2** si può procedere a riempire le Tabelle anche in un secondo tempo con le procedure di cui agli artt. 6-7-8, indicando per la firma dell'Accordo genericamente la denominazione del Dipartimento.

Ferrara, li

Per l'Università degli Studi di Ferrara
La Rettrice

San Giovanni Rotondo, li

Per la Fondazione di Religione e di Culto Casa
Sollevio della Sofferenza – Opera di San Pio da
Pietrelcina, IRCCS
Il Direttore Generale

Allegato 1 – Aree MDC [all’art. 1 comma 2 indicare area/e principale/i e aree correlate]

AREA	IFN	Field-Weighted Citation Impact (*)
1. Cardiologia-Pneumologia	500	1,31
2. Dermatologia	400	1,21
3. Ematologia e Immunologia	500	1,37
4. Endocrinologia	400	1,29
5. Gastroenterologia	400	1,31
6. Malattie Infettive	500	1,56
7. Nefrologia e Urologia	400	1,18
8. Neurologia	600	1,33
9. Oculistica	400	1,12
10. Ortopedia	500	1,12
11. Ostetricia e Ginecologia	400	1,11
12. Otorinolaringoiatria	400	1,05
13. Trapiantologia	400	1,17
14. Pediatria	600	1,02
15. Geriatria	500	1,15
16. Oncologia	600	1,26
17. Riabilitazione (*)	500	1,12
18. Diagnostica	500	1,26

(*) incluso ricerca su Area Prevalente

Allegato 2 – Sintesi dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - **Norme**

Sintesi MIUR-ANAC - Parte Terza: istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca-Partecipazione alle attività di ricerca

Sono citate le leggi sopra richiamate (d.P.R. n. 382 del 1980, art. 11; D.Lgs. 165 del 2001; Legge n. 230 del 2005; Legge n. 240 del 2010), rilevando in particolare le seguenti norme: **pag. 18:** art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 (che prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni); **pag. 19:** art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che ritiene esservi “... *compatibilità con il regime a tempo pieno delle attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali*”; **pag. 19:** art. 6 comma 10 della Legge 240/2010, che distingue tra attività “*liberamente svolte*” e attività che richiedono espressa autorizzazione del Rettore, con la precisazione MIUR-ANAC che “*l’attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica*”, da distinguersi pertanto dall’attività libero-professionale, incompatibile con il regime a tempo-pieno, mentre “*l’attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10*” (**pag. 21**), cosicché l’attività di consulenza scientifica d’interesse dell’IRCCS è da intendersi come “*Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza*” (**pag. 22**), trattandosi di “... *<attività di collaborazione scientifica>... [che] consiste nella partecipazione a progetti di ricerca, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo... attività derivate da commesse, contratti o convenzioni... alla cui ... realizzazione l’Università concorra, regolarmente approvati dall’Ateneo*” (**pag. 23**).

Norme di riferimento:

Art. 1, comma 1 D.Lgs. 16 ottobre 2003, n 288: “*Gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione sanitaria, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità*”.

Art. 14, commi 10-12 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche con L 8 novembre 2012 n. 189 su criterio di riconoscimento e di conferma degli IRCCS, a integrazione e modifica di quanto previsto dal D. Lgs. n. 288/2003: *quali/quantità dei prodotti scientifici di comprovato valore internazionale*.

Art. 2 L. 24 dicembre 2007 n. 244 comma 313 che identifica per l'area biomedica ai fini del riconoscimento del livello scientifico eccellente: indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale, quali l'*impact factor* e il *citation index*.

Art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 comma 5 lettera *b*: per i professori e ricercatori universitari *“il regime a tempo pieno... è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche... espletate al di fuori di compiti istituzionali”*.

Art. 1 L. 4 novembre 2005 n. 230 comma 13: *“Le Università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto”*.

Art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240: *“I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione,..., attività di collaborazione scientifica e di consulenza”*, attività questa seconda interpretata dall'ANAC come *“consulenza scientifica”*.

Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 190/2012: prevede che l'Ente convenzionato comunichi all'Università le somme corrisposte al ricercatore universitario.